



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008 (08.10)
(OR. en)**

13397/08

**Fascicolo interistituzionale
2007/0199 (COD)**

**ENER 277
CODEC 1190**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 13049/07 ENER 225 CODEC 952

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Si allega per le delegazioni una versione riveduta del testo consolidato¹ della proposta in oggetto, che rispecchia lo stato attuale delle discussioni.

Il testo proveniente dalla normativa vigente figura in tondo, quello risultante dal compromesso della presidenza in **grassetto**.

¹ Per "testo consolidato" si intende il testo legislativo vigente in cui è stata integrata la proposta della Commissione, inclusi il preambolo e gli articoli modificati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

[che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005] relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.**

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) **La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale¹ e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale², hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.**
- (2 bis) L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di linee guida per le buone pratiche adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas ("Forum **di Madrid**") nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui alle linee guida in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.
- (2 ter) Un secondo gruppo di norme comuni denominate "La seconda serie di linee guida per le buone pratiche" è stata adottata alla riunione del Forum di **Madrid** il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a dette linee guida, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.
- (2 quater) L'articolo [15] della direttiva [2003/55/CE]³ consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva [2003/55/CE], in particolare l'articolo [15].
- (2 quinquies) I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

¹ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

² GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

³ I riferimenti alla direttiva/al regolamento vigente dovranno essere aggiornati dai giuristi-linguisti.

- (2 sexies) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.
- (2 septies) Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.
- (2 octies) L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva [2003/55/CE].
- (2 nonies) Necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas **naturale** funzionante correttamente.
- (3) **Attualmente sussistono ostacoli alla vendita di gas nella Comunità a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori.**

- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società del settore del gas nella Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)" si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.
- (5) Oltre alla piena attuazione del quadro normativo vigente, è opportuno conformare il quadro normativo del mercato interno del gas naturale di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005 al contenuto delle citate comunicazioni.
- (6) In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a direttive quadro elaborate dall'Agenzia. Si ritiene opportuno che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, ed eventualmente raccomandi l'adozione di tali codici da parte della Commissione. Si considera inoltre opportuno che l'Agenzia valuti le modifiche proposte ai codici di rete, ed eventualmente raccomandi l'adozione di tali codici da parte della Commissione. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a questi codici di rete.

- (7) **Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto (in prosieguo "REGST") per il gas. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST per il gas. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. I codici di rete elaborati dalla REGST per il gas non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani non vincolanti di sviluppo delle reti a livello comunitario. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasporto sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.**
- (8) **Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla REGST per il gas. Una consultazione effettiva risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (EASEE-gas), i regolatori nazionali o l'Agenzia, dovrebbero svolgere una parte rilevante.**
- (9) **Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid del 30-31 ottobre 2002, la maggioranza delle parti interessate aveva già espresso preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. Le tariffe non dovrebbero dipendere dall'itinerario di trasporto: la tariffa fissata per uno o più punti d'entrata non dovrebbe essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d'uscita, e viceversa.**

- (9 bis) I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.
- (10) Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente uniformi tra gli utenti di capacità nuove ed esistenti, occorre applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.**
- (10 bis) Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.
- (11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.**
- (12) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.**

- (12 bis) I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.**
- (13) Per potenziare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i comportamenti abusivi possano essere puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas, tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato.**
- (15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è insufficiente; occorre pertanto migliorare le norme. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.**
- (15 bis) I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.
- (15 ter) Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

- (15 quater) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.
- (15 quinquies) Nelle linee guida allegate al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di applicazione, sulla base della seconda serie di linee guida per le buone pratiche. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.
- (15 sexies) Nel proporre di modificare le linee guida esposte nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dalle linee guida stesse, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum **di Madrid**.
- (15 septies) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale.
- (15 octies) Il presente regolamento e le linee guida adottate conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.**
- (17) In particolare, la Commissione dovrebbe essere abilitata a stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.**

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (19 bis) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, **agli impianti di stoccaggio** e agli impianti di GNL non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (considerando 23 del regolamento vigente)
- (20) Tenuto conto della portata delle modifiche al regolamento (CE) n. 1775/2005, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere all'abrogazione delle disposizioni in questione e all'adozione di un nuovo regolamento,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende:

- a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
- b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali;**
- c) **facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, con un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas; fornisce meccanismi per armonizzare le norme sugli scambi transfrontalieri di gas.**

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Gli obiettivi indicati nel primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, **ma non agli impianti di stoccaggio**, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione in conformità dell'articolo 2 bis bis del presente regolamento e alla designazione in conformità dell'articolo 7 ter della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - 1) "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;
 - 2) "contratto di trasporto": un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;
 - 3) "capacità": il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità delle disposizioni del contratto di trasporto;
 - 4) "capacità non usata", la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

- 5) "gestione della congestione": la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
- 6) "mercato secondario": il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;
- 7) "programma di trasporto" (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
- 8) "nuovo programma di trasporto" (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;
- 9) "integrità del sistema": la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;
- 10) "periodo di bilanciamento": il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;
- 11) "utente della rete": un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;
- 12) "servizi interrompibili": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;
- 13) "capacità interrompibile": la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
- 14) "servizi a lungo termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

- 15) "servizi a breve termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;
- 16) "capacità continua": la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;
- 17) "servizi continui": servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;
- 18) "capacità tecnica": la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;
- 19) "capacità contrattuale": la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
- 20) "capacità disponibile": la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
- 21) "congestione contrattuale": una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;
- 22) "mercato primario": il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;
- 23) "congestione fisica": una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
- 24) **"capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;**
- 25) **"spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;**
- 26) **"erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;**
- 27) **"iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;**

- 29) **"capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;**
- 30) **"Agenzia", l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. ...**

2. **Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.**

Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23 del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Articolo 2 bis bis

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto

1. a) **Quando riceve la notifica di certificazione di un GST in conformità dell'articolo 7 ter, paragrafo 6 della direttiva 2003/55, la Commissione la esamina non appena ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con gli articoli 7 bis e 7 ter, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1 o l'articolo 9 (GSI) o gli articoli da 10 ter a 10 nonies (GTI).**
- b) **Nel preparare il parere di cui alla lettera a) la Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui alla lettera a) è prorogato di altri due mesi.**
- c) **In assenza di un parere della Commissione entro questo periodo di due mesi, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni contro la decisione dell'autorità di regolamentazione.**
2. **Una volta ricevuto il parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta entro due mesi la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione il parere della Commissione. La decisione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.**

3. **In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori del sistema di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.**
4. **Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.**
5. **La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**
6. **Qualora la Commissione abbia ricevuto una notifica riguardo alla certificazione di un GST ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 2003/55/CE, la Commissione adotta una decisione conformemente a tale articolo. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.**

Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno del gas e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 2 ter

Costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto (REGST) del gas

1. **Entro il [...] i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.**

2. **Nei due mesi successivi al ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.**
3. **La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno entro tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia.**
4. **Nei tre mesi successivi al ricevimento del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.**

Articolo 2 ter bis
Redazione dei Codici di rete

1. **Previa consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e delle parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.**
2. **La Commissione può invitare l'Agenzia a presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, in conformità dell'articolo 2 quater, paragrafo 3bis, per l'elaborazione di ciascun codice di rete riguardante i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro contribuisce alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione.**
3. **L'Agenzia procede alla consultazione dell'REGST e di altre parti interessate sul progetto di orientamento quadro non vincolante durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.**
4. **Se ritiene che il progetto di orientamenti quadro non vincolanti non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un periodo di tempo ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.**

5. **Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4 , l'Agenzia non presenta o non ripresenta un progetto di orientamento quadro non vincolante, questo è elaborato dalla stessa Commissione.**
6. **Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione invita l'REGST a presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.**
7. **Entro tre mesi dal ricevimento di un codice di rete, periodo durante il quale l'Agenzia può effettuare consultazioni formali con le pertinenti parti interessate, l'Agenzia fornisce all'REGST un parere motivato sul codice di rete.**
9. **L'REGST può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.**
10. **L'Agenzia, constatato che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione.**
11. **Se l'REGST non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può invitare l'Agenzia a elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione**
12. **La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora l'REGST o l'Agenzia non abbiano elaborato un codice di rete di cui al paragrafo 11, ovvero su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 10, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

Se la Commissione propone di adottare un codice di sua iniziativa, essa può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

- 13. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare linee guida e di modificarle come previsto all'articolo 9.**

Articolo 2 ter ter

Modifica dei codici di rete

- 1. Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 2 ter bis possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST, i GST, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.**
- 2. L'agenzia stabilisce, nel suo regolamento interno, procedimenti efficaci per la valutazione e la consultazione approfondita dei progetti di modifica, anche con la REGST e gli utenti di rete. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica giustificate, spiegando in che modo le varie proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 2 ter bis, paragrafo 2.**
- 3. La Commissione può adottare, tenendo conto del parere dell'Agenzia, modifiche a qualsiasi codice adottato ai sensi dell'articolo 2 ter bis. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

4. **L'esame delle modifiche proposte nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.**

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

1. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas elabora codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 su invito della Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 6.**
- 1 bis. **L'REGST può elaborare codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nell'invito trasmesso dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.**
- 1 ter. **L'REGST adotta:**
- a) **gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;**
 - b) **ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante;**
 - c) **un programma annuale di lavoro;**
 - d) **una relazione annuale;**
 - e) **prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.**
- 1 quater. **Le prospettive di approvvigionamento riguardano l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data della relazione. Queste prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli GST.**
2. **Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.**

3. I codici di rete coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali:

- a) **norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;**
- b) **norme di collegamento alla rete;**
- b bis) **norme in materia di accesso dei terzi;**
- c) **norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;**
- d) **regole di interoperabilità;**
- e) **procedure operative in caso di emergenza,**
- f) **norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;**
- g) **norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;**
- h) **regole di trasparenza;**
- i) **regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;**
- j) **norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate;**
- k) **norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.**

3 bis. I codici di rete sono elaborati soltanto per gli aspetti transfrontalieri della rete e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera d).

4 bis. L'REGST mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 1.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per l'intera Comunità. Il piano di sviluppo della rete comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, previsioni sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. In particolare, il piano di sviluppo della rete:
- a) si basa sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 1 e, se del caso, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
 - b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 octies della direttiva 2003/55/CE;
 - c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
6. Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione delle linee guida, come previsto all'articolo 9.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1 e riferisce alla Commissione.
- L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto, dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 2 quater, paragrafo 1 bis e dei codici di rete che sono stati stabiliti conformemente all'articolo 2 ter bis, paragrafi da 1 a 11, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12. L'Agenzia fornisce un parere debitamente giustificato alla Commissione qualora la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto non abbia attuato uno di tali codici di rete.

¹ GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

- 2. La rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto di gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.**

Entro due mesi dal ricevimento l'Agenzia trasmette all'REGST e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete presentato dall'REGST non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

[.]

Articolo 2 septies

Consultazioni

- 1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, e segnatamente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, in occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete e del suo programma di lavoro annuale di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3. Alla consultazione, che si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel processo decisionale, partecipano le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.**

2. **Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.**
3. **Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e le modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.**

Articolo 2 octies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas di cui agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 2 nonies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1. **I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.**
2. **I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.**
3. **L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**

A tal fine, la Commissione può consultare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e l'Agenzia.

Articolo 3

Tariffe per l'accesso alle reti

1. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2. Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto:
 - a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE;
 - b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
 - c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.
2. I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
3. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 4 bis

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1. **I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:**

- a) **garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;**
- b) **offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;**
- c) **rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL.**

2. I gestori dei sistemi di stoccaggio:

- a) **forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;**
- b) **offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;**
- c) **offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.**

3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

- a) **al di fuori di un "anno gas naturale", con una data di inizio non standard, o**
- b) **per una durata inferiore a quella di un contratto standard di trasporto e di stoccaggio su base annuale.**

4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5. **I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.**

Articolo 5

*Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione
in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto*

1. La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.
2. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
 - a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;
 - b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hub") e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;
 - c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.
3. **I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti basate sui seguenti principi:**
 - a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;
 - b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o informazione del gestore dei sistemi di trasporto.
4. []

5. In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori.
6. **I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato.**

Articolo 5 bis

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1. **La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.**
2. **I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:**
 - a) **forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture.**
 - b) **garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hub") e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;**
 - c) **sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.**
3. **I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:**
 - a) **il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si applica almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile,**
 - b) **gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.**

Articolo 6

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie a gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.
3. Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.
4. I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.
5. [.]
6. I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.
7. **I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.**

I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6 bis

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

- 1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.**
- 2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.**
- 3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.**
- 4. Tutti i gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.**

Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno. Ciò non dispensa il gestore del sistema di trasporto dall'obbligo di cui al primo comma, tranne nel caso in cui i dati aggregati sono identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.

Articolo 6 ter

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.

Articolo 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1. Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. **Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.**
2. **Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.**

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.

3. Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4. [.]

5. [.]
6. [.]
7. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi **di stoccaggio e di GNL** adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, **di impianti di GNL e di stoccaggio** sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del **sistema**.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, **di impianti di GNL e di stoccaggio** sono notificati alle autorità di regolamentazione.

[.]

Articolo 9

Linee guida

1. Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:
 - a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e **4 bis**;
 - b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 5 e **5 bis**;

- c) dettagli sulla **comunicazione delle informazioni e sulla definizione** delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 6 e **6 bis**;
- d) **dettagli sulla metodologia di tariffazione** *connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale in conformità dell'articolo 3*;

[.]

- h) **dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

- 2. Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1, **lettere a), b) e c)** sono stabilite nell'allegato **con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.**

La Commissione può modificare le linee guida di cui al primo comma e adottare linee guida sulle questioni enumerate al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

- 3. L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione degli Stati membri designate a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1° luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.
2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Procedure del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4** e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE; gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;
- b) agli interconnettori tra Stati membri, **impianti di stoccaggio e di GNL** nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20 o dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, **ad eccezione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4 del presente regolamento**; oppure

- c) ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a **Bruxelles**, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

LINEE GUIDA SU

1. **SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO**
 2. **PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE**
 3. **DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE**
1. **SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO**
 - (1) I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.
 - (2) I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.
 - (3) I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.
 - (4) I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

- (5) I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1° luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.
- (6) I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.
- (7) Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.
- (8) I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.
- (9) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.
- (10) I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2. **PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE**

1.1. **PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO**

- (1) I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.
- (2) I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.
- (3) I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.
- (4) I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.
- (5) Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.
- (6) Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

- 1.2. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE
- (1) Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.
 - (2) Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.
 - (3) Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.
 - (4) I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non usata al mercato come capacità continua.
3. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE
- 3.1. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA
- I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:
- a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
 - b) i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

- c) le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
- d) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;
- e) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
- f) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;
- g) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE;
- h) informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;
- i) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
- j) informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2. DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I punti pertinenti includono almeno:

- a) tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;
- b) i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50% della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2% della capacità totale di uscita della rete;
- c) tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

- d) tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;
- e) tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;
- f) tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE.

3.3. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

- (1) Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:
 - a) la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;
 - b) la capacità totale contrattuale e interrompibile;
 - c) la capacità disponibile.
- (2) Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.
- (3) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

- (4) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.
 - (5) I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.
 - (6) I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.
 - (7) I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.
 - (8) Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.
-